

## **ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE “LAMA SAN GIORGIO - GIOTTA”**

### **Relazione illustrativa**

Le lame San Giorgio e Giotta sono state, almeno nel corso dell'ultimo decennio, all'attenzione della società civile, delle diverse Amministrazioni comunali nelle quali esse ricadono, dell'Amministrazione Provinciale di Bari e della Regione Puglia, sia per le importanti connotazioni naturalistiche, sia per il fondamentale ruolo di drenaggio delle acque piovane svolto da questi particolari elementi del paesaggio carsico murgiano.

La storia dell'istituzione dell'area protetta in argomento vede la luce con la legge regionale 19/1997 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette della Regione Puglia) che avviava, tra le altre cose, il processo di tutela limitatamente al tratto di lama San Giorgio insistente nell'agro di Triggiano. Di qui il moto dell'opinione pubblica e delle associazioni ambientaliste affinché fosse ampliata l'azione di tutela della lama in oggetto, sino ad incorporare siti dalle peculiari caratteristiche naturalistiche, geologiche e archeologiche meritevoli di una più stretta tutela, e di includere nel novero della medesima area protetta anche lama Giotta, insistente nei comuni di Rutigliano, Noicattaro e Bari.

Era quello l'inizio di un lungo iter che avrebbe visto le due lame, la San Giorgio e la Giotta, incluse negli studi preliminari all'istituzione di Parco Regionale, commissionati dalla Provincia di Bari a un gruppo di lavoro guidato dall'architetto Nicola Martinelli, docente del Politecnico di Bari (Studi di Pianificazione delle aree delle LR 19797 – ex POP 94-97, misura 7.3.9). Tale gruppo elaborava un piano settoriale, sviluppato con un approccio multidisciplinare che teneva conto dei diversi sistemi coinvolti (da quello idrogeologico a quello faunistico e vegetazionale, da quello agronomico-produttivo a quello storico-culturale) con l'intento di pianificare un elemento naturalistico che potesse fungere da corridoio ecologico (green way) e interconnettere le propaggini della Murgia Sud orientale con il litorale adriatico.

Intanto, in data 18.07.2002, l'Ufficio Parchi e R.N. della Regione Puglia avviava una serie di incontri tecnici con le diverse amministrazioni comunali interessate all'istituenda area protetta (Bari, Triggiano, Noicattaro, Rutigliano, Sammichele di Bari e Casamassima, con una manifestazione di

interesse da parte dell'Amministrazione Comunale di Gioia del Colle), giungendo a un'intesa nella quale si definiva un possibile perimetro per l'area della Lama San Giorgio e di Lama Giotta, in conformità a quanto definito dal succitato Studio di Pianificazione commissionato dalla Provincia di Bari.

Successivamente in Preconferenza di Servizi del 14.04.2003, i Comuni e le associazioni di settore sottoscrivevano la cartografia perimetrale dell'area da sottoporre a tutela.

In data 20.09.2007 veniva convocata la Conferenza dei Servizi per l'istituzione dell'area naturale protetta "Parco Naturale regionale delle lame S. Giorgio e Giotta". In quella sede si stilava, un documento di indirizzo con allegata perimetrazione, al fine di fornire elementi e indicazioni per la redazione del d.d.l. istitutivo dell'area naturale protetta. Tale documento d'indirizzo rappresenta la base del presente schema di disegno di legge.

L'area in esame, dotata di una forte variabilità di ambienti e paesaggi, apprezzabili dal punto di origine fino alla foce, ha un'estensione di circa 4000 ettari e ricade in un ambito fortemente antropizzato. Tuttavia, in tale area le emergenze naturalistiche riguardano un sito BioItaly di importanza regionale, specie animali di interesse comunitario incluse nell' Allegato IV della Direttiva Habitat e nella Convenzioni di Berna e Bonn, nonché specie vegetali incluse nella Lista Rossa nazionale e regionale, tra cui orchidacee rare e protette dalla Convenzione di Washington.

Il presente schema di disegno di legge istituisce l'area naturale protetta di "Lama San Giorgio – Giotta" (art. 1) nei territori comunali di Gioia del Colle, Sammichele, Casamassima, Rutigliano, Noicattaro, Triggiano, Bari. Tale area è classificata come Parco Naturale Regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1., lett. a), della L.r. 19/97. L'area è denominata "Parco Naturale Regionale 'Lama San Giorgio - Giotta' " ed è delimitata riportando, su cartografia in scala 1:50.000, la perimetrazione approvata in sede di conferenza di servizi assieme al documento di indirizzo.

Sull'intero territorio varranno, a partire dall'adozione del presente d.d.l., le norme di salvaguardia provvisorie di cui all'art. 8 della L. R. n. 19/97 ed all'art. 6, comma 3., della L. n. 394/91. All'art. 2 sono riportate le finalità che dovranno essere perseguite nella gestione del Parco, dal momento della sua istituzione.

L'art. 5 riporta le norme generali e specifiche di tutela del territorio e dell'ambiente naturale da far valere su tutto il territorio dell'area protetta, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 9 della L.r. 19/1997. In caso di gravi inadempienze gestionali, peraltro, potrà farsi luogo al commissariamento del Parco ai sensi del successivo art. 19.

Gli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 descrivono rispettivamente gli organi del Parco, l'Assemblea degli amministratori, le funzioni dell'Ente capofila, del Direttore del Parco e del Comitato Tecnico. L'art. 11 puntualizza le modalità di partecipazione alla convenzione con particolare riguardo alla ripartizione delle spese.

Gli articoli 11, 12, 13 e 14 descrivono gli strumenti di attuazione di cui la Provincia di Bari, i Comuni di Bari, Triggiano, Noicattaro, Rutigliano, Casamassima, Sammichele di Bari, Gioia del Colle, facendo riferimento alla L.R. 19/97, dovranno dotarsi per l'attuazione delle finalità istitutive del Parco: Piano Territoriale dell'area, Piano Pluriennale economico-sociale, Regolamento delle attività consentite all'interno del Parco.

I soggetti gestori, dall'adozione degli strumenti di attuazione, avrà il compito di rilasciare nulla osta per tutte le opere che saranno svolte all'interno del Parco (art. 15), sottoponendo le richieste di concessioni e/o autorizzazioni al vaglio dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali. Fino all'entrata in vigore degli strumenti di attuazione, i nulla osta saranno rilasciati dall'Ufficio Parchi e Riserve naturali dell'Assessorato all'Ecologia.

L'art. 16 regola le sanzioni per chi arreca danni e non osserva le norme di salvaguardia.

L'art. 17 regola la sorveglianza del Parco, che dovrà essere garantita tramite personale delle Amministrazioni coinvolte nella gestione mediante proprio personale ovvero tramite convenzioni con altre amministrazioni pubbliche operanti sul territorio.

La vigilanza sull'attuazione della legge e le funzioni di controllo amministrativo (art. 18) spettano alla struttura indicata dall'art. 23 della L.R. 19/97; ricadono sul soggetto gestore del Parco alcuni obblighi finalizzati a consentire un continuo riscontro dell'attività amministrativa di gestione del Parco. E' prevista la pubblicazione sul B.U.R.P. di alcuni atti fondamentali di gestione, nonché lo stretto coordinamento con le politiche regionali in materia di aree naturali protette. Con apposita deliberazione di Giunta Regionale potranno precisarsi ulteriormente le modalità del controllo e della vigilanza.

Con l'art. 20 si quantificano gli oneri derivanti dall'attuazione della legge in Euro 50.000, a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006. Per gli esercizi successivi si provvederà al cofinanziamento regionale mediante iscrizione di specifico stanziamento sul Capitolo di spesa di competenza, sulla base degli obiettivi raggiunti e della programmazione regionale.





# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA  
SETTORE ECOLOGIA - UFFICIO PARCHI E RISERVE NATURALI

**Legge Regionale n. 19/1997**  
**"Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella**  
**Regione Puglia"**

Documento d'indirizzo per l'istituzione delle aree naturali protette:  
**Parco Regionale Lama S. Giorgio e Giotta**  
**A6 - LAMA SAN GIORGIO)**

Allegato alla procedura di preconferenza.  
Redatto ai sensi dell'art. 22 comma 1, Legge 394/91

Giugno 2007

---

**DOCUMENTO D'INDIRIZZO PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE**  
 Parco Regionale Lama S. Giorgio e Giotta  
**A6 - LAMA SAN GIORGIO (TRIGGIANO)**

**1. SCHEDA DESCRITTIVA****Denominazione proposta**

Parco regionale Lama San Giorgio e Giotta

**Denominazione di partenza (schede identificative L.R. 19/97)**

A6 – LAMA SAN GIORGIO (TRIGGIANO)

**Classificazione proposta**

Parco Regionale

**Ubicazione**Provincia: BARIComuni: Triggiano, Bari, Casamassima, Noicattaro, Rutigliano, Sammichele, Gioia del ColleComunità Montana: Murgia Sud Orientale**Superficie della perimetrazione provvisoria**

Superficie totale: circa ha

- Zona centrale ha
- Fascia di Protezione ha

**Rappresentazione della perimetrazione provvisoria**

Carta in scala 1: \_\_\_\_\_

**2. DESCRIZIONE E TIPOLOGIA AMBIENTALE**

Un elemento di evidente caratterizzazione del paesaggio costiero e subcostiero della provincia di Bari è costituito da numerose valli carsiche che solcano il territorio: *le Lame*, createsi nei processi di formazione dei calcari mesozoici.

Le lame e le gravine consentono il deflusso delle acque superficiali a regime torrentizio provenienti dall'altopiano murgiano verso il mare Adriatico e in tale fondamentale funzione idraulica modellano la superficie calcarea dei "Ripiani di Terra di Bari" nei punti di minore resistenza del suolo.

I solchi erosivi di questo reticolo idrografico rappresentano un sistema "strutturante" il paesaggio pugliese per la loro ripetitività e quindi invarianza; inoltre, la capacità di contestualizzarsi, volta per volta, attraverso un certo numero di varianti consente di valutare, in funzione di un serie di elementi propri (natura del suolo, morfologia, ecc.) ed esterni (vegetazione, elementi antropici, ecc.), le loro modificazioni nel sistema geomorfologico.

Le lame costituiscono importanti strutture ecopaesistiche "a corridoio" sulle quali si articola la mobilità degli elementi paesaggistici dell'ecomosaico che le comprende, con una copertura vegetale che le trasforma in veri e propri "corridoi incassati" che attraversano la campagna coltivata. In tal modo, il solco erosivo rappresenta un habitat per popolazioni vegetali e animali, strutturando un ecosistema complesso che talvolta rimane confinato nel ciglio geologico della depressione, e altre volte sconfinava sul piano di campagna attraverso una copertura a bosco o a macchia.

In particolare la lama **San Giorgio** corre trasversalmente alla costa, dal più alto gradino murgiano, in territorio di Gioia del Colle (mt. 400 di quota), fino al mare Adriatico, dove sbocca in corrispondenza dell'omonima insenatura dopo aver attraversato gli abitati di Rutigliano e Noicattaro e costeggiato, ad est, l'abitato di Triggiano.

La lama San Giorgio presenta i tratti tipici dei solchi erosivi della fascia litoranea barese, bene incisi nei calcari cretacei e le sovrastanti calcareniti infrapleistoceniche.

Nella parte medio-bassa del suo percorso, la Lama San Giorgio si sviluppa in modo netto in direzione S-N; nel tratto di monte, a partire dalla piccola altura dell'Annunziata fino alla linea spartiacque si biforca in due rami, di cui, quello orientale, secondario, ha un alveo meno inciso e pronunciato.

Il ramo occidentale, tra la chiesa dell'Annunziata e l'abitato di Sammichele, è denominato "Il Lamone" e, a monte di detto abitato, "Lama Diumo".

Nella parte più alta del bacino, la rete idrografica si sviluppa prevalentemente in direzione SO; i solchi erosivi sono poco incisi e netti, ad eccezione dell'attraversamento della SS n. 100 nei pressi di Masseria "Tre Carri" e in località "La Difesella".

La **lama Giotta**, posta ad oriente della lama S. Giorgio, definita anche Torrente Lama di Pelosa nasce a Nord-Est dell'abitato di Putignano, a circa 370m di quota e corre trasversalmente alla costa con andamento un po' sinuoso e a tratti ben inciso fino al mare, dove sfocia in corrispondenza del centro abitato di Torre a Mare, dopo aver costeggiato ad Est gli abitati di Turi, Rutigliano e Noicattaro.

La Lama Giotta presenta i tratti tipici dei solchi erosivi della fascia litoranea barese, bene incisi nei calcari cretacei e nelle sovrastanti calcareniti infrapleistoceniche.

Il R.D. 15.5.1902 include la Lama Giotta nell'elenco delle acque pubbliche nel tratto compreso tra la foce e gli abitati di Rutigliano e Noicattaro.

Nel tratto di monte, in agro di Putignano e di Turi, la rete idrografica è poco pronunciata e non si individua un alveo principale, ma una serie di impluvi di primo e secondo ordine; solo a partire da circa 150m di quota il solco erosivo diventa netto e a tratti ben inciso.

Sotto il profilo terminologico si definiscono di seguito le parti costitutive delle Lame:

- a. *asta* della Lama, costituita dall'incisione che il corso d'acqua stagionale crea nel letto dell'alveo;
- b. *letto* della Lama, è il fondo dell'alveo costituito da depositi alluvionali;
- c. *sponde* sono le pareti sub-verticali dell'alveo;
- d. *ciglio* o punto di tangenza tra la sponda e il piano di campagna.

E' proposta una fascia di interconnessione tra le due lame, coincidente con la sede stradale della provinciale n° 57 Noicattaro – Torre a Mare, quindi interamente di proprietà comunale, fatta eccezione per una fascia di 10 metri per ciascun lato ai fini della realizzazione di una strada-parco (quindi comunque in edificabile come fascia di rispetto stradale).

### 3. STATO DELLA PIANIFICAZIONE, VINCOLI E FORME DI TUTELA

#### Pianificazione territoriale

- PUTT/P – Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio e Beni Ambientali (approvato con DGR dell'11.12.2000).

I solchi carsici definiti *Lame e Gravine* sono stati inquadrati nel PUTT/P nella categoria dei "corsi d'acqua" (art.2, § a3) e rientranti, a loro volta, nel sistema delle *Emergenze geologiche ed idrogeologiche*.

Le *Lame*, inoltre, vengono definite da due sottoelementi:

- **l'area di pertinenza**
- **l'area annessa**

Entrambe – secondo il PUTT/P - da perimetrarsi in sede di sottopiano o di strumentazione urbanistica generale e comunque da intendersi:

**l'area di pertinenza** pari alla superficie dell'alveo più quella delle sponde o degli argini, in sostanza il sedime della Lama;

**l'area annessa** come fascia continua variabile da 75 a 150 metri relativa all'ambito di rispetto sul piano di campagna.

Pur riconoscendo un certo schematismo di tale suddivisione e la sua scarsa rilevanza sul piano ecologico-naturalistico, sono stati adottati tali criteri di definizione nella fase iniziale di zonazione dell'Area Protetta della Lama San Giorgio essendo attualmente l'unico riferimento di pianificazione territoriale e paesistica vigente a livello regionale.

**Le grotte e le cavità** carsiche sono fra le evidenze naturali più significative del bacino idrografico della Lama San Giorgio: nel PUTT/P – Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio ne sono riportati n. 16.

#### **Pianificazione comunale (aggiornamento 2003)**

L'area protetta proposta interessa diversi territori comunali. La particolarità dell'area rendono rilevante la interazione con la strumentazione urbanistica vigente, anche per le ricadute in termini ambientali, di eventuali aree contigue urbanizzate.

Lungo la **Lama S.Giorgio**, l'area compresa nella proposta di perimetrazione nei diversi territori comunali, vista in relazione alla pianificazione comunale attualmente vigente, ricade prevalentemente in Zona *E (ad uso agricolo)* ad esclusione:

- nel territorio comunale di Bari di 22 ha in zona *C (di espansione)*;
- nel territorio comunale di Triggiano di 6,0 ha in zona *C (di espansione)*; 1,5 ha di zona *D (produttiva)*
- nel territorio comunale di Noicattaro di 9,2 ha in Zona. *B (edificata di completamento)*, di 1,5 ha in zona *C (di espansione)* e 10 ha in *D (produttiva)*
- nel territorio comunale di Rutigliano di 3,5 ha in Zona *F (attrezzature pubbliche)*.
- nel territorio comunale di Sammichele di 0,6 ha in *B (edificata di completamento)*, di 1,5 ha in *C (di espansione)*, 5 ha in Zona. *D (produttiva)* e 93 ha in Zona *F (attrezzature pubbliche – Parco urbano)*.

Lungo la **lama Giotta**, l'area compresa nella proposta di perimetrazione nei diversi territori comunali, vista in relazione alla pianificazione comunale attualmente vigente, ricade prevalentemente in Zona. *E (ad uso agricolo)* ad esclusione:

- nel territorio comunale di Bari di 8 ha in Zona *B (edificata di completamento)*, 27 ha in Zona *C (di espansione)*; 3 ha in Zona *F (attrezzature pubbliche)*;
- nel territorio comunale di Noicattaro (area di Parchitello) 24 ha in Zona *(edificata di completamento)* e 1 ha in Zona *D (produttiva)*, aree comunque perimetrare nel PRG vigente come "Zone di tutela o vincolo speciale – Rispetto ambientale/naturalistico".

#### **Vincoli Archeologici e Architettonici:**

Si fa riferimento all'elenco contenuto negli allegati del **PUTT-P Puglia**.

##### Siti Vincolati

- L'Annunziata-S.Martino (Rutigliano): insediamento (dal Neolitico al V sec. a.C.)
- Bigetti (Rutigliano): insediamento e necropoli (dal IX al IV sec. a.C.)
- Parco S.Nicola (Rutigliano): resti sporadici (III millennio a.C.)

- Calcaro (Noicattaro): resti sporadici (dal VI al IV sec a.C.)
- Turi-centro storico: scavi sistematici (dal IX al IV sec. a.C)

#### Segnalazioni

- Parchitello (Rutigliano): insediamento di età romana
- Mondo Nuovo (Rutigliano): insediamento di età eneolitica e tomba di età arcaica
- Britti (Rutigliano): insediamento della prima età del Ferro, necropoli di età arcaico-classica ed insediamento in grotta di età medioevale
- Casiglia (Rutigliano): insediamento della prima età del Ferro ed insediamento e necropoli di età arcaico-classica
- Purgatorio (Rutigliano): necropoli di età arcaico-classico-ellenistica, villa rustica di età romana imperiale, sepolcreto altomedioevale, chiesa romanica di S. Apollinare
- Tomegna (Rutigliano): insediamento della prima età del Ferro, insediamento e necropoli di età arcaico-classica, villa rustica di età romana imperiale, tomba medioevale.
- Lama Rossa (Turi): insediamento di età eneolitica.
- Pentimone (Sammichele di Bari): insediamento di età eneolitica, insediamento dell'età del Bronzo, resti sporadici di età protovillanoviana, resti sporadici di età romana imperiale.
- Baronaggio (Acquaviva delle Fonti): villa romana
- Madonna dell'Annunziata (Gioia del Colle): insediamento dell'età dei metalli.

#### **Rete Natura 2000**

Il perimetro individuato non riguarda direttamente alcun SIC o ZPS. Alcune influenze, in particolare l'azione di "connessione ecologica" riguarda i seguenti siti:

Sito Importanza Comunitaria (pSIC) " IT9130005 Murgia Sud Est" ai sensi della direttiva 92/43CEE

Sito Importanza Comunitaria (pSIC) " IT9120006 Laghi di Conversano" ai sensi della direttiva 92/43CEE

Sito Importanza Comunitaria (pSIC) " IT9120007 Murgia Alta" ai sensi della direttiva 92/43CEE.

Il perimetro comprende al suo interno il sito Bioltaly - Sito di Importanza Regionale "IT9120031Lama Annunziata"

**Luoghi segnalati dalle comunità locali** (*tratto dalla Studio Elaboraz. strumenti di pianificaz. e gestione aree naturali protette in prov. di Bari P.O.P. Puglia 1994-99 Sottomisura 7.3.9*)

Pur non sottoposti a regime di vincolo, sono riconosciuti come "valori territoriali" dalla comunità locale i seguenti beni:

#### **BARI:**

PORTO SAN GIORGIO

#### **CAPURSO:**

COLLINA "PACIFICO": "situata nei pressi della statale 100, potrebbe rappresentare un'ideale punto di raccordo di tutta l'area, quasi a metà strada del perimetro e 'proiettata' verso il mare, è una "terrazza sulla lama" (percorrendo la statale in direzione Bari, all'orizzonte è infatti distinguibile il mare!); è un'area a forte degrado ambientale (discarica abusiva)"

CAMPI DI SPANDIMENTO: "situato nei pressi di Triggiano, vicino la stazione, di proprietà del Comune da poco, ex-EAP è destinato a Canile Consortile di più comuni, sembra si preveda nella stessa area un Parco pubblico"

BASILICA DELLA MADONNA DEL POZZO E POZZO STESSO: "meta ogni anno a fine Agosto di pellegrinaggi da tutta la regione"

**NOICATTARO:**

PARCO COMUNALE: "la lama attraversa il centro abitato nei pressi di un parco comunale, l'amministrazione sta prendendo in considerazione la possibilità di riqualificare il tratto urbano della lama, annettendolo al parco comunale; si registra la presenza di un piccolo eremo, che può essere scambiato per una torre diroccata, in cui era collocata una iscrizione in latino, divelta da alcuni anni, è un luogo minore che potrebbe essere interessante rivalutare"

LAMA GIOTTA: "parlare di lama a Noicattaro significa parlare della lama Giotta, che è quasi tutta integra; ma parlare della lama Giotta significa parlare anche della San Giorgio che presenta, invece, parti di territorio molto compromesse"

TRATTO DI LAMA AL CONFINE CON TRIGGIANO: "è l'unico tratto non degradato della lama in territorio di Noicattaro"

CHIESETTA DELL'INCORONATA: "tra le due lame, è meta di gite il giorno dopo Pasquetta"

SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA LAMA

MASSERIA DELLE MONACHE

MASSERIA ACCOLTO: "notevole, anche se un tantino distante dall'alveo"

MASSERIE TRA RUTIGLIANO E NOICATTARO

PICCOLI EREMI: "dislocati lungo la lama, spesso diroccati"

ULIVETI RESIDUI

ZONE A GARIGA SUL PIANO DI CAMPAGNA

**RUTIGLIANO:**

SITO "ANNUNZIATA": "luogo ricco di testimonianze archeologiche, vi si celebra la festa dell'Annunziata, è stato interessato da varie iniziative culturali tra cui concerti musicali"

VALLONE GUIDOTTI: "è in larga parte di proprietà pubblica per cui si potrebbe intervenire subito; nel tratto tra il vallone e l'Annunziata sono rinvenibili numerose testimonianze archeologiche, storiche e ambientali; è meta di gite e di escursioni, ma è anche luogo di incendi; a ridosso del vallone sono presenti numerose masserie"

MASSERIA SAN MARTINO

CHIESA RURALE MATER DOMINI: "luogo di culto particolare, molto 'sentito' dai rutiglianesi, non è situato direttamente sulla lama, ma in una zona prospiciente; è punto di partenza per escursioni domenicali, organizzate dalla Proloco e dall'Archeoclub, che attraversano la lama per giungere all'Annunziata"

MASSERIA FORTIFICATA PANICELLI

MASSERIE

**SAMMICHELE DI BARI:**

PIANA DI FRASSINETO

PENTIMONE: "area sottoposta a vincolo ex lege 1497/39, interessata da molte iniziative culturali e di educazione ambientale"

ABBZIA DELL'ANGELO: "di epoca benedettina, di proprietà privata, sta per essere ceduta al comune"

LAMA DI JUMO: "l'alveo presenta una grande varietà geomorfologica e della flora con grande valore nella caratterizzazione del paesaggio"

MASSERIE

CHIESE RURALI

VILLE OTTOCENTESCHE

MURETTI A SECCO

**TRIGGIANO:**

LAMA CENTOPIEDI: "utilizzata per emergenza rifiuti come discarica e poi bonificata"

MONTE TELEGRAFO: "la parte 'più bella' in cui si prevede di realizzare piste ciclabili; zona archeologica con reperti di ceramica impressa ad unghiate, pizzicate o con il 'cardium', che hanno permesso di ipotizzare l'esistenza di un insediamento di capannicoli risalenti al VI millennio a.C."

CHIESETTA RURALE DI S. SOSSIO

CHIESETTA RURALE DI S. MARCO

PARCO DI S NICOLA, LAMA GIANNAVELLA, SAN BENEDETTO: "offrono un bel panorama del fondo e dei costoni della lama con macchia diffusa"

TORRE DELLE MONACHE: "risulta in gran parte crollata, sia a pianterreno che al primo piano"  
SAN LORENZO  
TORRI;

#### 4. VALORI NATURALISTICI

I bacini idrografici delle due lame sono inquadrabili da un punto di vista vegetazionale nel Piano Basale (Fenaroli, 1970) caratterizzato, procedendo dalla costa verso l'interno, dalla presenza di formazioni dell'Area delle sclerofille sempreverdi (vegetazione mediterranea) ed all'Area delle latifoglie eliofile (vegetazione sub-mediterranea).

L'indagine conoscitiva preliminare (Studi di Pianificazione delle aree delle LR 19/97 – ex POP 94-97) ha consentito di confermare sostanzialmente tale attribuzione e di mettere in luce alcuni aspetti dell'assetto vegetazionale. In questo ambito territoriale infatti, lungo il gradiente indicato a formazioni boschive a *Quercus ilex* seguono forme di degradazione del bosco a *Quercus pubescens* e, alla testata del bacino a *Quercus troiana*. La presenza della Roverella (*Q. pubescens*) tuttavia si riscontra alle quote più basse all'interno di formazioni a prevalenza di Leccio (*Q. ilex*). La parte alta del bacino, per la presenza del fragno rappresenta invece l'area di raccordo tra le zone marginali dell'areale di questa specie con quelle più interne della murgia sud orientale e dell'Alta Murgia.

Il carattere di elevata naturalità e quello di "elemento lineare" conferisce alle lame S. Giorgio e Giotta un valore importante sotto il profilo della difesa della biodiversità, in quanto green-way di connessione tra le aree più interne dell'Alta Murgia e delle Murge sud-orientali e le aree costiere.

L'elevato grado di trasformazione della matrice territoriale che ospita le due lame, ne potenzia il ruolo e la necessità dell'avvio di un processo di tutela e recupero ambientale.

Le formazioni di vegetazione spontanea delle lame S. Giorgio e Giotta si possono racchiudere nelle seguenti categorie:

##### Leccete

La gran parte delle formazioni a prevalenza di leccio riscontrate si estende, nella lama Giotta, quasi senza soluzioni di continuità dalla costa (a partire dalla linea ferroviaria adriatica) fino all'abitato di Noicattaro occupando il ciglio, le sponde e l'alveo di un solco erosivo incassato ed espandendosi a luoghi sul piano di campagna. Sia per l'estensione areale, sia per le caratteristiche strutturali e compositive, sia per la configurazione del paesaggio di cui fanno parte, tali formazioni costituiscono la più importante emergenza naturalistica dell'intero bacino della lama Giotta. Esse, pluristatificate e di altezza media considerevole (4-7 m), sono costituite oltre che dal leccio e da sporadici esemplari di roverella,, anche da Lentisco, Fillirea, Alaterno, Viburno, Pungitopo, Asparago, Dafne gnidio. A tali formazioni, inoltre è associata una forte valenza eco-paesistica in quanto esse svolgono imprescindibili funzioni ecologiche, con particolare riferimento a quelle di habitat per le specie della flora e della fauna selvatica, incluse quelle connesse con l'equilibrio dinamico/diffusione delle popolazioni animali, a quelle di condotto idraulico per la laminazione di piene improvvise, a quelle di filtro per gli inquinanti di origine agricola ed a quelle di barriera all'espansione degli usi agricoli ed urbani del territorio nei confronti dei quali rappresentano elementi di forte resistenza.

##### Roverelleti

Le formazioni a prevalenza di roverella, presenti nella parte centrale del bacino, oltre ad essere di dimensioni esigue (dell'ordine di 1-2 ha) e fortemente isolate in una matrice paesistica dominata dalla presenza del vigneto a tendone, sono quelle maggiormente degradate dal punto di vista strutturale e compositivo. Si presentano infatti nella forma di boscaglie aperte costituite da poche delle specie arbustive tipiche dei roverelleti, quali Biancospino comune, Rosa sempervirens e

Ciliegio canino, nonché da specie della serie del leccio (lentisco, alterno) e da specie di margine come il prugnolo e la ginestra.

### Fragneti

I boschi di fragno, di maggiori estensioni rispetto alle formazioni precedenti e tipicamente cinti da muri a secco in una matrice agricola meno intensiva (si passa gradualmente dalle colture a ciliegio della zona di Turi ai prati pascolo della zona di Putignano), sono costituiti da cedui e boschi aperti in cui si pratica il pascolo bovino, che ne condiziona la composizione floristica.

### Macchie, garighe e pseudosteppe

Oltre a tali formazioni, si è riscontrata, soprattutto nella parte intermedia del bacino, la presenza di macchie, garighe e pseudosteppe che possono rappresentare sia stadi di degrado dei tipi boscati, sia stadi evolutivi secondari, derivanti cioè dall'abbandono di colture tradizionali (oliveti e mandorleti). Tali formazioni, presenti tipicamente nelle fasce di pertinenza del corso d'acqua, si estendono a tratti anche sul piano di campagna. Anche in questo caso si tratta di elementi paesistici a forte valenza ecologica sia in quanto, come tutte le formazioni frammentate fino al limite dell'isolamento, rappresentano *rifugia* per la fauna selvatica. Le garighe e le pseudosteppe di origine secondaria inoltre costituiscono parti importanti dell'habitat di molte specie di uccelli e di micromammiferi ed ospitano specie floristiche non banali quali le Orchidacee riportate in tabella, fra le quali si evidenzia la presenza della *Serapias orientalis* Nelson subsp. *apulica* Nelson, classificata come vulnerabile nella Lista Rossa regionale.

### **Orchidaceae\***

- 1 *Anacamptis pyramidalis* (L.) L.C.M. Rich.
- 2 *Barlia robertiana* (Loisel.) W. Greuter
- 3 *Ophrys apulica* (O. et Danesch) O. et Danesch
- 4 *Ophrys bombyliflora* Link
- 5 *Ophrys bertolonii* Moretti
- 6 *Ophrys garganica* E. Nelson ex O. et E. Danesch subsp. *garganica*
- 7 *Ophrys incubacea* Bianca ex Tod.
- 8 *Ophrys lutea* Cav. subsp. *minor* (Tod.) O. et Danesch
- 9 *Ophrys tenthredinifera* Willd.
- 10 *Orchis italica* Poiret
- 11 *Orchis papilionacea* L.
- 12 *Orchis morio* L. subsp. *picta* (Loisel.) Arcangeli
- 13 *Serapias lingua* L.
- 14\*\* *Serapias orientalis* Nelson subsp. *apulica* Nelson
- 15 *Serapias parviflora* Parl.
- 16 *Serapias vomeracea* (Burm. fil.) Briq. subsp. *laxiflora* (Soò) Goelz et Reinhard

\* Fonte: Caringella

\*\*Vulnerabile (Conti et al., 1997)

### **Elenco delle specie arbustive e arboree considerate autoctone**

Acero minore	<i>Acer monspessulanum</i> L.
Alterno	<i>Rhamnus alaternus</i> L.
Alloro	<i>Laurus nobilis</i> L.
Asparago	<i>Asparagus acutifolius</i> L.
	<i>Asparagus tenuifolius</i> L.
Biancospino	<i>Crataegus oxyacantha</i> L.
	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.

Calicotome	<i>Crataegus azarolus</i> L.
Cappero	<i>Calycotome spinosa</i> (L.) Link
Carrubo	<i>Capparis spinosa</i> L.
Ciclamino	<i>Ceratonia siliqua</i> L.
Cipresso comune	<i>Cyclamen hederifolium</i> Aiton
Cisto	<i>Cupressus sempervirens</i> L.
	<i>Cistus salvifolius</i> L.
	<i>Cistus monspeliensis</i> L.
	<i>Cistus incanus</i> L.
Clematide	<i>Clematis vitalba</i> L.
Coccifera	<i>Quercus coccifera</i> L.
Dafne	<i>Daphne gnidium</i> L.
Euonimo	<i>Euonymus europaeus</i> L.
Fillirea	<i>Phillyrea latifolia</i> L.
Fragno	<i>Quercus trojana</i> Webb
Gelso	<i>Morus alba</i> L.
Ginepro	<i>Juniperus communis</i> L.
	<i>Juniperus oxycedrus</i> L.
	<i>Juniperus phoenicea</i> L.
Ginestra	<i>Spartium junceum</i> L.
Leccio	<i>Quercus ilex</i> L.
Lentisco	<i>Pistacia lentiscus</i> L.
Lonicera	<i>Lonicera caprifolium</i> L.
Mirto	<i>Myrtus communis</i> L.
Noce	<i>Juglans nigra</i> L.
Olivastro	<i>Olea europea</i> L. Var. <i>sylvestris</i>
Osiride	<i>Osyris alba</i> L.
Pero selvatico	<i>Pirus amygdaliformis</i> Vill.
Pino d'Aleppo	<i>Pinus halepensis</i> Mill.
Prugnolo	<i>Prunus spinosa</i> L.
Prunus mahaleb	<i>Prunus mahaleb</i> L.
Pungitopo	<i>Ruscus aculeatus</i> L.
Rosa	<i>Rosa canina</i> L.
	<i>Rosa sempervirens</i> L.
Roverella	<i>Quercus pubescens</i> Willd.
Rovo	<i>Rubus idaeus</i> L.
Rubia	<i>Rubia peregrina</i> L.
Smilace	<i>Smilax aspera</i> L.
Terebinto	<i>Pistacia terebinthus</i> L.
Timo	<i>Timus</i> sp
Viburno	<i>Viburnus tinus</i> L.

### Il sistema faunistico

Per le classi dei rettili, anfibi e mammiferi si segnala la presenza di specie legate all'ambiente rurale, con assenza di specie più esigenti in fatto di habitat. Tra gli uccelli si segnala la presenza di numerose specie migratrici (comprese le nidificanti e le svernanti) che conferma il ruolo fondamentale anche di quest'ambito territoriale soprattutto come area trofica e di riposo per quelle specie di uccelli migratori che dalle aree di svernamento di sud-est, risalgono la costa adriatica per portarsi nell'Europa nord orientale per la nidificazione.

Inoltre, come verificato dallo studio faunistico di riferimento, quello relativo alla Lama S. Giorgio, anche per la Lama Giotta si rileva un elevato rapporto non-passeriformi/passeriformi ( $np/p=0,42$ ) che indica come siano maggiormente rappresentate le specie di minori dimensioni, in rapporto ad habitat fortemente frammentati e di ridotte dimensioni.

<b>Anfibi</b>					
Famiglia	Nome italiano	Nome latino	Convenzioni e direttive	Lista rossa nazionale	
1	Bufonidae	Rospo smeraldino	Bufo viridis	Dir. 42/93 Habitat, Berna II	
<b>Rettili</b>					
Famiglia	Nome italiano	Nome latino	Convenzioni e direttive	Lista rossa nazionale	
1	Gekkonidae	Tarantolino	Emydactilus turcicus	Berna, II	
2	Gekkonidae	Tarantola	Tarentula mauritanica	Berna, II	
3	Lacertidae	Lucertola campestre	Podarcis sicanus	Dir. 42/93 Habitat, Berna II	
4	Colubridae	Bianco	Coluber viridiflavus	Dir. 42/93 Habitat, Berna III	
5	Colubridae	Cervone	Coluber quatuorlineatus	Dir. 42/93 Habitat, Berna II	a basso rischio
6	Colubridae	Colubro leopardino	Elaphe situla	Dir. 42/93 Habitat, Berna II	a basso rischio
<b>Mammiferi</b>					
Famiglia	Nome italiano	Nome latino	Convenzioni e direttive	Lista rossa nazionale	
1	Erinacidae	Riccio europeo	Erinaceus europaeus	42/93 Habitat, Berna II	
2	Soricidae	Mustiolo	Suncus etruscus	42/93 Habitat, Berna II; IUCN LR	
3	Soricidae	Crocidura minore	Crocidura suaveolens	42/93 Habitat, Berna II, IUCN LR	
4	Talpidae	Talpa romana	Talpa romana	42/93 Habitat, Berna II	
5	Microtidae	Arvicola del Savi	Microtus savii		
6	Muridae	Topo selvatico	Apodemus sylvaticus		
7	Muridae	Ratto nero	Rattus rattus		
8	Muridae	Topolino delle case	Mus domesticus		
9	Canidae	Volpe rossa	Vulpes vulpes		
10	Mustelidae	Tasso	Meles meles		
1	Mustelidae	Donnola	Mustela		

1			nivalis	
1	2 Mustelidae	Faina	Martes foinea	

Uccelli					
	Ordine	Nome italiano	Convenzioni-Direttive	SPEC	Europeo
1	Accipitriformes	Nibbio bruno	Berna II, Bonn II, D.U. I	3	vulnerabile
2	Accipitriformes	Albanella reale	Berna II, Bonn II, D.U. I	3	vulnerabile
3	Accipitriformes	Albanella pallida	Berna II, Bonn II, D.U. I	3	minacciata di estinzione
4	Accipitriformes	Albanella minore	Berna II, Bonn II, D.U. I	4	sicura
5	Falconiformes	Gheppio	Berna II, Bonn II, D.U. I	3	in declino
6	Falconiformes	Falco cuculo	Berna II, Bonn II	3	vulnerabile
7	Colombiformes	Tortora	Berna III, D.U. II	3	in declino
8	Cuculiformes	Cuculo	Berna III		sicura
9	Strigiformes	Gufo comune	Berna II		sicura
10	Strigiformes	Civetta	Berna II	3	in declino
11	Caprimulgiformes	Succiacapre	Berna II, D.U. I	2	in declino
12	Apodiformes	Rondone	Berna III		sicura
13	Coraciformes	Martin pescatore	Berna II, D.U. I	3	in declino
14	Coraciformes	Gruccione	Berna II, Bonn II	3	in declino
15	Coraciformes	Upupa	Berna II		sicura
16	Piciformes	Torcicollo	Berna II	3	in declino
17	Passeriformes	Cappellaccia	Berna III	3	in declino
18	Passeriformes	Rondine	Berna II	3	in declino
19	Passeriformes	Balestruccio	Berna II		sicura

20	Passeriformes	Ballerina bianca	Berna II		sicura
21	Passeriformes	Passera scopaiola	Berna II	4	sicura
22	Passeriformes	Pettirosso	Berna II, Bonn II	4	sicura
23	Passeriformes	Codirosso spazzacamino	Berna II	4	sicura
24	Passeriformes	Codirosso	Berna II, Bonn II	2	vulnerabile
25	Passeriformes	Saltimpalo	Berna II, Bonn II	3	in declino
26	Passeriformes	Culbianco	Berna II, Bonn II		sicura
27	Passeriformes	Merlo	Berna III, Bonn II, D.U. II	4	sicura
28	Passeriformes	Cesena	Berna III, Bonn II, D.U. II	4	sicura
29	Passeriformes	Tordo bottaccio	Berna III, Bonn II, D.U. II	4	sicura
30	Passeriformes	Tordo sassello	Berna III, Bonn II, D.U. II	4	sicura
31	Passeriformes	Usignolo di fiume	Berna II, Bonn II		sicura
32	Passeriformes	Beccamoschino	Berna II, Bonn II		sicura
33	Passeriformes	Occhiocotto	Berna II, Bonn II	4	sicura
34	Passeriformes	Sterpazzola	Berna II, Bonn II	4	sicura
35	Passeriformes	Lui piccolo	Berna II, Bonn II		sicura
36	Passeriformes	Regolo	Berna II, Bonn II	4	sicura
37	Passeriformes	Fiorancino	Berna II, Bonn II	4	sicura
38	Passeriformes	Pigliamosche	Berna II, Bonn II	3	in declino
39	Passeriformes	Balia dal collare	Berna II, Bonn II	4	sicura
40	Passeriformes	Codibugnolo	Berna III		sicura
41	Passeriformes	Cinciarella	Berna II	4	sicura
42	Passeriformes	Cinciallegra	Berna II		sicura

Documento d'indirizzo per l'istituzione della Riserva Regionale Lama San Giorgio e Giotta.

4					
3	Passeriformes	Rigogolo	Berna II		sicura
4	Passeriformes	Averla capirossa	Berna II	2	vulnerabile
4					
5	Passeriformes	Ghiandaia	Berna III		sicura
4					
6	Passeriformes	Gazza	Berna III		sicura
4					
7	Passeriformes	Passera d'Italia	Berna III		sicura
4					
8	Passeriformes	Fringuello	Berna III, D. U. I	4	sicura
4					
9	Passeriformes	Verzellino	Berna II	4	sicura
5					
0	Passeriformes	Verdone	Berna II	4	sicura
5					
1	Passeriformes	Cardellino	Berna II		sicura
5					
2	Passeriformes	Fanello	Berna II	4	sicura
5					
3	Passeriformes	Zigolo nero	Berna II	4	sicura
5					
4	Passeriformes	Strillozzo	Berna III	4	sicura

## 5. USO DELL'AREA

### Usa attuale

Il territorio interessato si presenta fortemente antropizzato e allo stesso tempo caratterizzato da colture intensive ad alto reddito costituite principalmente da vigneti da tavola altamente specializzati, allevati a tendone, da oliveti, ciliegeti, nonché vigneti da vino.

## 6. INTERVENTI AMBIENTALI FINANZIATI

TITOLO DEL PROGETTO	BENEFICIARIO	IMPEGNI
<b>P.O.P. Puglia 1994-99 Sottomisura 7.3.9</b>		
Elaboraz. strumenti di pianificaz. e gestione aree naturali protette in prov. di Bari	Provincia di Bari	2.000.000.000

## 7. PERIMETRO E SUPERFICIE

### Perimetri Proposti

A seguito di incontri tecnici, avviati in data 18.07.2002, dall'Ufficio Parchi e R. N. della Regione Puglia, le diverse amministrazioni comunali interessate all'istituenda area protetta, sono pervenute ad una intesa (nota del Comune di Triggiano prot. n. 1058 del 16.01.2003) che riguarda le Amministrazioni Comunali di Bari, Triggiano, Noicattaro, Rutigliano, Sammichele di Bari e Casamassima e che ha ricevuto manifestazione di interesse da parte dell'Amministrazione comunale di Gioia del Colle.

Nell'ambito di tale intesa:

- è stato definito un possibile perimetro per l'area della Lama S. Giorgio;
- è stata richiesta l'inclusione nell'ambito dell'area protetta anche dell'area di Lama Giotta;
- è stato individuato quale perimetro di riferimento per quest'ultima area quello definito nell'ambito dell'integrazione realizzata per quest'area nell'ambito degli Studi di Pianificazione e gestione delle aree naturali protette ex L.R. 19/97. P.O.P. 97/99 misura 7.3.9.

## 8. PROBLEMI DI CONSERVAZIONE

Le cause di degrado sono connesse: alla diverse azioni di alterazione del corso della lama attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture, alla modificazione del paesaggio naturale per messa a coltura, alla alterazione del paesaggio carsico per spietramento, all'edificazione, alla vulnerabilità delle acque sotterranee e del patrimonio speleologico ed archeologico.

## 9. OBIETTIVI DELL'ISTITUZIONE DELL'AREA PROTETTA

Il territorio dell'Area Protetta delle Lame San Giorgio e Giotta può rappresentare nell'ambito della provincia di Bari un elemento rilevante per la tutela ambientale e paesistica, lo sviluppo del settore turistico e per l'identità culturale, sociale e produttiva della comunità, nonché, risulta per la sua unitarietà e complessità un forte elemento di continuità spaziale e funzionale tra aree di rilevanza nazionale e regionale.

1. La politica di tutela dell'Area Protetta si prefigge la costituzione di un sistema al servizio dell'equilibrio ecologico dell'intero territorio:
  - a. stabilendo indirizzi e prescrizioni per la conservazione/gestione delle fitocenosi spontanee e degli altri habitat per le specie della fauna selvatica;
  - b. promuovendo azioni per la manutenzione degli elementi di micro e macro eterogeneità del mosaico ambientale;
  - c. perseguendo l'equilibrio idrogeologico mediante l'esclusione di trasformazioni del suolo che possano comprometterlo e la predisposizione di opere e progetti di risanamento e di riassetto anche con la partecipazione degli altri enti interessati;
  - d. ammettendo usi conformi alla sua composizione e configurazione;
  - e. promuovendo l'incremento dell'occupazione e del reddito provenienti dallo sviluppo di nuove iniziative/competenze/professionalità in campo ambientale, con l'orientamento alla gestione delle risorse naturali e della fruizione, verso la creazione di opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile per nuove attività e per sistemi produttivi. Qui potenzialmente giocano un ruolo fondamentale leggi a favore dell'imprenditorialità giovanile nei settori dell'agro-industriale e dell'agro-alimentare, e della tutela dell'ambiente (L. 95/1995 ex lege 44/1986), L135/1997, L. 236/93, nonché L 608/1996, L 488/1992, D.L. 185/2000.
  - f. promuovendo la sensibilizzazione ed il coinvolgimento delle comunità locali e delle associazioni culturali e ambientaliste operanti sul territorio nelle azioni di conservazione e gestione del patrimonio naturale e culturale;
  - g. promuovendo impegni colturali e culturali, turistici e di tempo libero che lo salvaguardino e ne garantiscano la manutenzione e non diano luogo a fenomeni di abbandono;
  - h. conservando il patrimonio edilizio di interesse storico artistico e i valori paesaggistici e ambientali;
  - i. curando e recuperando gli elementi costitutivi minori caratterizzanti il paesaggio, quali muri di recinzione, siepi, filari, alberi isolati di confine, terrazzamenti, tabernacoli, percorsi storici, strade poderali;
  - j. favorendo la frequentazione per attività didattiche e ricreative.

## 10. EFFETTI DERIVANTI DALL'ISTITUZIONE DELL'AREA PROTETTA

Gli effetti dell'istituzione dell'area protetta sugli ambienti naturali possono sinteticamente individuarsi in:

- inserimento dell'area nella Rete Ecologica Regionale;
- conservazione degli habitat e specie d'interesse scientifico;
- rinaturalizzazione e ripristino degli ambienti naturali;
- aumento della biodiversità;
- riduzione della pressione dei detrattori ambientali;
- incremento del controllo e monitoraggio del territorio;
- tutela idrogeologica.

Gli effetti dell'istituzione dell'area protetta sugli aspetti socio-economici del territorio possono sinteticamente individuarsi in:

- priorità nell'accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali;
- premialità per la riduzione della quota di partecipazione a carico delle amministrazioni comunali nell'accesso ai finanziamenti P.O.
- riconversione, in un'ottica sostenibile dall'ambiente naturale, dell'agricoltura presente;
- valorizzazione delle attività e produzioni tipiche e tradizionali;
- sviluppo di attività connesse al turismo di natura;
- recupero dei beni di valore storico-architettonico;
- organizzazione della fruizione dei beni, attivazione dei collegamenti in rete
- migliore salvaguardia del territorio sotto il profilo idrogeologico.

## 11. MISURE DI SALVAGUARDIA

Dal momento dell'adozione dello schema di disegno di legge di cui al comma 3 dell'art. 6 della L.R. 19/97 sono applicate le sottoelencate misure di salvaguardia.

Le norme generali di tutela fino all'approvazione della legge istitutiva sono:

1. Sull'intero territorio della **Riserva Regionale naturale "Lama San Giorgio e Giotta"** oltre al rispetto delle norme di tutela del territorio e dell'ambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, è fatto divieto di:

- a) aprire nuove cave;
- b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'art. 11, comma 4, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio
- c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
- d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, ad eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
- e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
- f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
- g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui al precedente articolo 2;

- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
  - j) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;
  - k) aprire discariche.
2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 12 della L. 394/91 è fatto divieto di:
- a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865. Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;
  - b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
  - c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti Uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.
3. Fino all'approvazione del Piano territoriale del **Riserva Regionale naturale "Lame San Giorgio e Giotta"** la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della L.R. 19/97, d'intesa con l'Ente di gestione di cui all'articolo 9 della stessa, può concedere deroghe ai divieti di cui al punto 11.2 lettere a) e b), **limitatamente alle zone 2** ed esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, potranno essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15% della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di Miglioramento Aziendale redatto a norma del Reg. C.E. 1257/99 e sue applicazioni e modifiche. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi dovranno essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non dovranno verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici ed ambientali presenti nell'area.
4. Sull'intero territorio del Parco è consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 1, del D.p.r. 6 giugno 2001 n. 380.
5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali ad eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici, ad istanza dell'Ente di gestione.

### **Criteri di zonizzazione**

E' individuata una **zona 1**, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale nella quale è considerato prevalente l'interesse di protezione ambientale. E' altresì individuata una **zona 2**, di interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale in cui all'interesse della protezione ambientale si affianca quello della conversione delle attività produttive verso un modello di sostenibilità e di riduzione dell'impatto ambientale.

Sono criteri di riferimento nell'individuazione della **zona 1** (zona centrale) la presenza di:

- formazioni boschive;

- formazioni di macchia mediterranea, gariga, pseudosteppa ed ogni altra superficie di vegetazione spontanea;
- aree soggette a vincoli architettonici, storici ed archeologici;
- aree di particolare rilevanza paesaggistica;
- aree interessate dall'asta, dal letto, dalle sponde e dal ciglio delle lame;
- altre aree necessarie a determinare continuità ambientale e funzionalità ecologica.

Sono criteri di riferimento nell'individuazione della **zona 2** le aree in cui i caratteri di cui al punto precedente appaiono meno marcati e vi si aggiunge la presenza di:

- aree urbanizzate;
- abitazione ed edifici rurali;
- aree agricole;
- zone artigianali e/o industriali;
- aree di estrazione anche se dismesse;

## **12. INDICAZIONI PER L'ENTE DI GESTIONE**

Si propone di costituire un apposito ente di gestione, così come previsto dalla legge regionale 19/97, al fine di dare uguale rappresentanza a tutti gli enti locali coinvolti. Tale Ente potrà essere costituito nella forma di Consorzio e vi potranno partecipare i Comuni, la Provincia, la Comunità montana territorialmente interessate.

SOTTOSCRITTO IN DATA 20.09.2007 DAI RAPPRESENTANTI DI :

Amministrazione comunale di Bari  
Amministrazione comunale di Rutigliano  
Amministrazione comunale di Casamassima  
Amministrazione comunale di Triggiano  
Corpo Forestale dello Stato  
Italia Nostra  
Coldiretti  
Confapi  
C.N.L.M.



# **REGIONE PUGLIA**

**ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA  
SETTORE ECOLOGIA - UFFICIO PARCHI E RISERVE NATURALI**

**Legge Regionale n. 19/1997  
"Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella  
Regione Puglia"**

Documento d'indirizzo per l'istituzione delle aree naturali protette:  
**Parco Regionale Lama S. Giorgio e Giotta  
A6 - LAMA SAN GIORGIO)**

## **AGGIORNAMENTO**

Allegato alla procedura di preconferenza.  
Redatto ai sensi dell'art. 22 comma 1, Legge 394/91

**Settembre 2007**

**DOCUMENTO D'INDIRIZZO PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE**  
 Parco Regionale Lama S. Giorgio e Giotta  
**A6 - LAMA SAN GIORGIO (TRIGGIANO)**

**1. SCHEDE DESCRITTIVA****Denominazione proposta**

Parco regionale Lama San Giorgio e Giotta

**Denominazione di partenza (schede identificative L.R. 19/97)**

A6 – LAMA SAN GIORGIO (TRIGGIANO)

**Classificazione proposta**

Parco Regionale

**Ubicazione**Provincia: BARIComuni: Triggiano, Bari, Casamassima, Noicattaro, Rutigliano, Sammichele, Gioia del ColleComunità Montana: Murgia Sud Orientale**Superficie della perimetrazione provvisoria**

Superficie totale: circa ha

- Zona centrale ha
- Fascia di Protezione ha

**Rappresentazione della perimetrazione provvisoria**

Carta in scala 1: \_\_\_\_\_

**7. PERIMETRO E SUPERFICIE***Perimetri Proposti*

A seguito di incontri tecnici, avviati in data 18.07.2002, dall'Ufficio Parchi e R. N. della Regione Puglia, le diverse amministrazioni comunali interessate all'istituenda area protetta, sono pervenute ad una intesa (nota del Comune di Triggiano prot. n. 1058 del 16.01.2003) che riguarda le Amministrazioni Comunali di Bari, Triggiano, Noicattaro, Rutigliano, Sammichele di Bari e Casamassima e che ha ricevuto manifestazione di interesse da parte dell'Amministrazione comunale di Gioia del Colle.

Nell'ambito di tale intesa:

- è stato definito un possibile perimetro per l'area della Lama S. Giorgio;
- è stata richiesta l'inclusione nell'ambito dell'area protetta anche dell'area di Lama Giotta;
- è stato individuato quale perimetro di riferimento per quest'ultima area quello definito nell'ambito dell'integrazione realizzata per quest'area nell'ambito degli Studi di Pianificazione e gestione delle aree naturali protette ex L.R. 19/97. P.O.P. 97/99 misura 7.3.9.

Un primo ciclo di preconferenze si è concluso nel 2003 con l'individuazione di un parco naturale esteso su:

- l'intera asta fluviale della lama S. Giorgio dall'area di Monte Rotondo in agro di Gioia del Colle sino alla foce presso la frazione di S. Giorgio a Mare;

- sulla porzione terminale della Lama Giotta dall'agro di Noicattaro sino alla foce presso la frazione di Torre a Mare.

Nel corso della Conferenza dei Servizi tenutasi in data giugno 2007, convocata ai sensi dell'art.6 della LR19/97 come modificata dalla LR 22/06, la individuazione dell'area è stata sostanzialmente confermata dagli enti interessati.

## 11. MISURE DI SALVAGUARDIA

Dal momento dell'adozione dello schema di disegno di legge di cui al comma 3 dell'art .6 della L.R. 19/97 sono applicate le sottoelencate misure di salvaguardia.

Le norme generali di tutela fino all'approvazione della legge istitutiva sono:

1. Sull'intero territorio del Parco **Regionale naturale " Lama San Giorgio e Giotta"** oltre al rispetto delle norme di tutela del territorio e dell'ambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, è fatto divieto di:
  - a) aprire nuove cave;
  - b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'art.11, comma 4, della Legge 6 dicembre 1991, n.394, ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio
  - c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
  - d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, ad eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
  - e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
  - f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
  - g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
  - h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui al precedente articolo 2;
  - i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
  - j) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;
  - k) aprire discariche.
  
2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 12 della L. 394/91 è fatto divieto di:
  - a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865. Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;
  - b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
  - c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti Uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.

3. Fino all'approvazione del Piano territoriale del **Parco Regionale naturale "Lama San Giorgio e Giotta"** l'Ente di gestione del Parco può concedere deroghe ai divieti di cui al punto 11.2 lettere a) e b), **limitatamente alle zone 2** ed esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, potranno essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15% della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di Miglioramento Aziendale redatto a norma del Reg. C.E. 1257/99 e sue applicazioni e modifiche.

L'Ente di gestione potrà altresì consentire su tutto il territorio del Parco interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica nonché interventi necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche.

In funzione della priorità dell'incolumità delle popolazioni e della salute l'Ente di gestione potrà, di concerto con l'Autorità di Bacino della Puglia, concedere deroghe alle norme di salvaguardia per interventi necessari al rispetto delle NTA del PAI e all'adeguamento igienico-sanitario in funzione della problematica del recapito finale dei reflui dei centri urbani citati.

Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e del PAI ove più restrittive.

Nelle aree esterne ai centri edificati dovranno essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non dovranno verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici ed ambientali presenti nell'area.

Sull'intero territorio del Parco è consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti, di restauro e di risanamento conservativo, ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 1, del D.p.r. 6 giugno 2001 n. 380; interventi di demolizione senza ricostruzione.

Le deroghe di cui al presente articolo, nella fase transitoria, fino all'effettivo funzionamento del Consorzio di gestione di cui all'art. ...., sono rilasciate dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia di cui all'art. 23 della L.R. 19/97.

4. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali ad eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici, ad istanza dell'Ente di gestione.

Nel contesto della regolamentazione dell'uso del territorio del parco naturale una particolare attenzione deve essere posta all'intero corso della Lama S. Giorgio classificata quale "alveo fluviale in modellamento attivo" ai sensi delle NTA del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI). Conseguentemente a tale classificazione le aree contermini all'alveo rientrano in quelle classificabili come "aree golenali" e "fasce di pertinenza fluviale" (art. 6 e 10 delle NTA del PAI) e alcune porzioni di territorio sono classificate come "aree a pericolosità idraulica" (art. 7, 8 e 9 delle NTA).

La lama è inoltre individuata quale recapito finale dei reflui dei centri urbani di Putignano, Gioia del Colle, Sammichele di Bari, Casamassima e Acquaviva delle Fonti. Tale indicazione potrà

comportare il manifestarsi di problemi di natura igienico-sanitaria che richiederanno interventi ed opere adeguati.

Dalle osservazioni sopra riportate, in funzione della priorità dell'incolumità e della salute pubblica risulta necessario prevedere deroghe alle norme di salvaguardia per quegli interventi necessari al rispetto delle NTA del PAI e all'adeguamento igienico-sanitario in funzione della problematica del recapito finale dei reflui dei centri urbani citati.

In ogni caso le opere e gli interventi previsti dovranno essere opportunamente concordati tra l'Autorità di Bacino della Puglia e l'Ente di Gestione dell'area naturale protetta.

### **Criteri di zonizzazione**

E' individuata una **zona 1**, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale nella quale è considerato prevalente l'interesse di protezione ambientale. E' altresì individuata una **zona 2**, di interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale in cui all'interesse della protezione ambientale si affianca quello della conversione delle attività produttive verso un modello di sostenibilità e di riduzione dell'impatto ambientale.

Sono criteri di riferimento nell'individuazione della **zona 1** (zona centrale) la presenza di:

- formazioni boschive;
- formazioni di macchia mediterranea, gariga, pseudosteppa ed ogni altra superficie di vegetazione spontanea;
- aree soggette a vincoli architettonici, storici ed archeologici;
- aree di particolare rilevanza paesaggistica;
- aree interessate dall'asta, dal letto, dalle sponde e dal ciglio delle lame;
- altre aree necessarie a determinare continuità ambientale e funzionalità ecologica.

Sono criteri di riferimento nell'individuazione della **zona 2** le aree in cui i caratteri di cui al punto precedente appaiono meno marcati e vi si aggiunge la presenza di:

- aree urbanizzate;
- abitazione ed edifici rurali;
- aree agricole;
- zone artigianali e/o industriali;
- aree di estrazione anche se dismesse;

## **12. INDICAZIONI PER L'ENTE DI GESTIONE**

Si propone di costituire un Consorzio di Gestione partecipato dai diversi enti locali e territoriali interessati, così come previsto dalla legge regionale 19/97, al fine di dare adeguata rappresentanza agli enti territorialmente coinvolti.

SOTTOSCRITTO IN DATA 20.09.2007 DAI RAPPRESENTANTI DI :

Amministrazione comunale di Bari	Italia Nostra
Amministrazione comunale di Rutigliano	Coldiretti
Amministrazione comunale di Casamassima	Confapi
Amministrazione comunale di Triggiano	C.N.L.M.
Corpo Forestale dello Stato	



# REGIONE PUGLIA

## ASSESSORATO ALL' ECOLOGIA

### UFFICIO PARCHI E RISERVE NATURALI

Via delle Magnolie, 6/8 – 70026 – MODUGNO (BA) Z.I.  
 TEL. 080 540 4363 – 080 540 4392 – 080 540 4302 – FAX 080 540 6854  
 ufficio.parchi@regione.puglia.it

## VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI PER L'ISTITUZIONE DELLA AREA NATURALE PROTETTA “Parco Naturale regionale delle LAME S. GIORGIO E GIOTTA”.

\*\*\*\*\*

L'anno 2007, il giorno 20 del mese di SETTEMBRE, alle ore 12.00 presso l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, sono intervenuti i rappresentanti delle seguenti Amministrazioni locali: Comuni di Bari (Ass. all'Ambiente Maugeri), Rutigliano (consigliere Vito Pedone, con delega del Sindaco), Triggiano (Ass. all'Ambiente – avv. Caringella Pietro), Casamassima (consigliere Giancarlo D'Addabbo, con delega), Noicattaro (Sindaco Giovanni Dipierro).

Sono presenti i rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato (dr. Pofi Giovanni); Sovrintendenza Beni Architettonici e Paesaggio (dr. Emilia Pellegrino).

Per le associazioni ambientaliste è presente il rappresentante di Italia Nostra (arch. Petrosino Leonardo) e per le organizzazioni agricole i rappresentati di Coldiretti (sig. Luigi Nigro) e Confagricoltura (sig. Scianatico Giovanni), per le altre attività produttive sono presenti i rappresentanti del Confapi (Ing. Adamo) e C.N.L.M. (Rodolfo Vaccarelli).

La Regione Puglia è rappresentata dal Dirigente dell'Ufficio Parchi e R. N., ing Francesca Pace e dai tecnici della segreteria tecnica dello stesso ufficio, dott. Nicola Tedesco, dott. Pietro Blu Giandonato e avv. Alessandra Inguscio.

In qualità di uditore è presente un rappresentante del Forum Agenda 21 Locale Capurso, Cellamare-Triggiano (Ferrara Giovanni Francesco).

Introduce i lavori l'ing Pace che ripercorre le principali tappe dell'iter istitutivo del Parco regionale, facendo richiamo alla scorsa riunione della Conferenza di Servizi, in cui si è giunti ad un preliminare consenso di massima sulla perimetrazione e sulle norme di tutela. Il Comune di Bari, pur avendo aderito, aveva necessità di verificare alcuni aspetti procedurali interni.

Nel frattempo sono giunte alcune note, di cui una della Sovrintendenza Archeologica, che chiede di entrare a far parte del Consorzio di Gestione e altra dell'Autorità di Bacino contenente osservazioni tecniche in ordine alla vigenza del P.A.I.. L'ing. Pace espone il contenuto della nota dell'AdB, che viene allegata agli atti del presente verbale per espressa richiesta dell'AdB. L'Ufficio regionale ha predisposto un aggiornamento del documento che si pone all'attenzione dei presenti, in accoglimento



**REGIONE PUGLIA**  
**ASSESSORATO ALL' ECOLOGIA**  
**UFFICIO PARCHI E RISERVE NATURALI**

*Via delle Magnolie, 6/8 – 70026 – MODUGNO (BA) Z.I.*  
 TEL. 080 540 4363 – 080 540 4392 – 080 540 4302 – FAX 080 540 6854  
 ufficio.parchi@regione.puglia.it

di quanto evidenziato dall'AdB, in particolare quanto sopra è esposto alla pagina 4. L'ing. Pace, inoltre, espone il tenore della proposta di norma che disciplina i divieti e le misure di salvaguardia.

L'Assessore del Comune di Bari fa presente che, pur non avendo potuto completare l'iter amministrativo, il Comune aderisce alla proposta di istituzione del Parco. La delibera pronta per il recepimento della proposta è stata sospesa in quanto prevedeva un possibile ampliamento alle aree della costa a valle della litoranea, gravate da altra destinazione urbanistica e come tale richiedeva una approvazione del Consiglio Comunale.

In questa sede il Comune di Bari aderisce alla proposta di perimetrazione presentata che non contempla la presenza della linea di costa.

Il Rappresentante della Coldiretti espone le perplessità in ordine al limite del 15% per ampliamenti dei fabbricati rurali di cui alle norme di salvaguardia proposte per cui chiede che venga limitata al minimo l'area agricola inserita nel perimetro.

Il rappresentante della ConfAPI chiede invece che l'ampliamento del 15% sia previsto anche per attività differenti da quelle agricole, ovvero artigianali ed imprenditoriali.

L'ing. Pace riferisce che è stata introdotta una norma che estende a tutti gli edifici la possibilità di realizzare gli interventi necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche.

La rappresentante della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggio fa presente di essere favorevole alla istituzione del Parco, anche se non può esprimersi sulla perimetrazione in quanto assente nel precedente appuntamento, per cui fa riserva di esprimersi in merito in seguito. Esprime altresì il proprio interesse a far parte del futuro Ente di Gestione.

L'ing. Pace fa presente che la Soprintendenza archeologica ha chiesto di far parte del soggetto gestore perché già Ente gestore e proprietario del Parco Archeologico Nazionale di Monte Sannace. E' evidente pertanto che ha specifico titolo.

Pur ritenendo utile la presenza anche della Soprintendenza beni ambientali nella gestione del Parco Naturale richiama altresì la necessità di avere un ente gestore agile nella sua azione e richiama la possibilità di una rappresentanza della suddetta Soprintendenza in organismi tecnici dell'Ente di Gestione come un eventuale Comitato Tecnico Scientifico.



**REGIONE PUGLIA**  
**ASSESSORATO ALL' ECOLOGIA**  
**UFFICIO PARCHI E RISERVE NATURALI**

*Via delle Magnolie, 6/8 – 70026 – MODUGNO (BA) Z.I.*  
TEL. 080 540 4363 – 080 540 4392 – 080 540 4302 – FAX 080 540 6854  
*ufficio.parchi@regione.puglia.it*

Il rappresentante di Confagricoltura e di Agriturist chiede che vengano inserite nelle norme di salvaguardia eventuali deroghe per le fattorie didattiche e l'agriturismo per le quali il possibile ampliamento del 15% potrebbe risultare limitato.


Il rappresentante del Comune di Noicattaro chiede chiarimenti in merito alle finalità del presente appuntamento della Conferenza dei Servizi ed approfondimenti in merito alla perimetrazione.

L'ing. Pace offre a tal fine chiarimenti anche utilizzando la documentazione a disposizione e chiarisce che l'ipotesi di perimetrazione non si è modificata rispetto a quella agli atti del Comune già dal 2003 e richiamata nel giugno scorso. Chiarisce inoltre che l'obiettivo del presente appuntamento è la sottoscrizione del perimetro e del documento di indirizzo da parte dei soggetti intervenuti al fine di fornire elementi e indicazioni per la redazione del d.d.l. istitutivo dell'area naturale protetta.

I presenti quindi concordano sulla necessità di sottoscrivere in questa sede il Documento di Indirizzo e la perimetrazione allegata. Si procede alla sottoscrizione degli atti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 19/1997.

Il Sindaco di Noicattaro esprime un consenso di massima, ma si riserva di sottoscrivere gli atti a seguito di una più attenta analisi della perimetrazione.

Analoga posizione viene espressa dai rappresentanti di Confagricoltura e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio. La riunione viene chiusa alle ore 13.30.



CERTONE DI GIOIA DEL COLLE  
- SAMMILHELE DI BARI  
TRIGGIANO

ACLI ANNI VERDI

COMUNE DI NOICATTARO

COMUNE DI PUTIGLIANO  
C.A.I.

SOPRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI

CONIAMMOLTA BARI

COCCIANI ANI

Stey  
Mauro  
frab' Caborey


Francesco  
Silvano  
Eugenio  
Jim Pice

Stauri

J.P.  
E.T.



34



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE  
" SAMMICHELE DI BARI  
TRIGGIANO

*[Handwritten signature]*  
Napoli  
Triggiano

ALLI ANNI VERDI

*[Handwritten signature]*  
Triggiano

COMUNE DI NOICATTARO

COMUNE DI RUFIGUANO

*[Handwritten signature]*  
Rufignano  
Triggiano

C. A. I.

SUPRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI

CONFIDANCOLOM BARI

*[Handwritten signature]*  
Triggiano

COORDINATI BARI



**INDICE**

- Articolo 1 - Istituzione dell'area naturale protetta
- Articolo 2 - Finalità
- Articolo 3 - Zonizzazione provvisoria
- Articolo 4 - Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale
- Articolo 5 - Ente di gestione
- Articolo 5 - Organi del parco
- Articolo 6 - Assemblea degli amministratori
- Articolo 7 - Ente capofila
- Articolo 8 - Direttore del parco
- Articolo 9 - Comitato tecnico
- Articolo 10 - Quote di partecipazione alla convenzione e ripartizione delle spese
- Articolo 11 - Strumenti di attuazione
- Articolo 12 - Piano territoriale dell'area naturale protetta
- Articolo 13 - Piano pluriennale economico sociale
- Articolo 14 - Regolamento
- Articolo 15 - Nulla osta e pareri
- Articolo 16 - Sanzioni
- Articolo 17 - Sorveglianza del territorio
- Articolo 18 - Controllo
- Articolo 19 - Commissariamento
- Articolo 20 - Norma finanziaria
- Allegato A - Cartografia.

## Proposta di Disegno di Legge

### “Istituzione del Parco naturale regionale **Lama San Giorgio - Giotta**”

#### **Art. 1 (Istituzione dell'area naturale protetta)**

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), è istituito il Parco naturale regionale “**Lama San Giorgio - Giotta**”.
2. I confini del Parco naturale regionale “**Lama San Giorgio - Giotta**” ricadenti sul territorio dei Comuni di Gioia del Colle, Sammichele di Bari, Casamassima, Rutigliano, Noicattaro, Triggiano e Bari sono riportati nella cartografia in scala 1:50.000, allegata alla presente legge (Allegato A), della quale costituisce parte integrante e depositata in originale presso l'Assessorato all'ecologia della Regione Puglia e, in copia conforme, presso l'Amministrazione provinciale di Bari, presso la sede dell'Ente di gestione di cui all'articolo 5.
3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione che sarà predisposta dai Comuni di cui all'art.3 con fondi regionali.

#### **Art. 2 (Finalità)**

1. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale “**Lama San Giorgio - Giotta**” sono le seguenti:
  - a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;
  - b) salvaguardare i valori e i beni storicoarchitettonici;
  - c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti naturali;
  - d) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;
  - e) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;
  - f) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
  - g) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

#### **Art. 3 (Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale)**

1. Sull'intero territorio del Parco naturale regionale “**Lama San Giorgio - Giotta**” sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

In particolare, vige il divieto di:

- a) aprire nuove cave, miniere e discariche. L'attività delle cave in esercizio è consentita sino alla scadenza delle autorizzazioni. Le cave già esistenti, ma non in esercizio, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di tutte le autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali previste dalle leggi statali e regionali possono esercitare l'attività previa conclusione dell'iter autorizzativo. In tutti i casi,

2. Fino all'approvazione del Piano territoriale di cui all'articolo 7, il Parco naturale regionale "Lama san Giorgio - Giotta", è suddiviso in:

- a) zona di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e/o storico-culturale, caratterizzata dalla presenza di solchi erosivi, boschi e vegetazione spontanea;
- b) zona di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico culturale con presenza di un maggior grado di antropizzazione.

**Art. 4 (Ente di gestione)**

1. Ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 9 della l.r. 19/1997 la gestione del parco naturale regionale "Lama San Giorgio - Giotta" è affidata ai Comuni di Bari, Triggiano, Noicattaro, Rutigliano, Casamassima, Sammichele di Bari, Gioia del Colle e alla Provincia di Bari, che, a tal fine, stipulano una convenzione.

2. La convenzione ha come scopo l'organizzazione della gestione amministrativa e tecnica del parco secondo quanto previsto dalla l.r. 19/1997 e dalla presente legge.

3. La convenzione viene deliberata dai Consigli comunali di Bari, Triggiano, Noicattaro, Rutigliano, Casamassima, Sammichele di Bari, Gioia del Colle e dal Consiglio provinciale e sottoscritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Laddove non vengano rispettati i termini di cui al comma 3, il Presidente della Regione Puglia nomina un commissario ad acta per l'approvazione e la stipula della convenzione.

5. Fino alla stipula della convenzione, la gestione del parco è affidata all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.

**Art. 5 (Organi del parco)**

1. Sono organi del parco:

- a) l'Assemblea degli amministratori;
- b) il Direttore del parco;
- c) il Comitato tecnico.

2. Detti organi operano secondo le modalità e le competenze di cui ai seguenti articoli.

**Art. 6 (Assemblea degli amministratori)**

1. L'Assemblea degli amministratori, costituita dai Sindaci dei Comuni convenzionati e dal Presidente della Provincia o loro delegati, si riunisce ogni due mesi o con maggiore frequenza in caso di necessità. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e diventano esecutive con la sottoscrizione del Direttore del parco.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea degli amministratori impegnano gli enti interessati nei limiti stabiliti nella convenzione. L'Assemblea è convocata su richiesta di due dei tre componenti. Il rappresentante dell'ente capofila svolge le funzioni di presidente.

La prima convocazione dell'Assemblea è effettuata dall'Assessore regionale all'ecologia.

3. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni, oltre a quelle attribuite alla Comunità del parco prevista dall'articolo 14 della l.r. 19/1997:

- a) individuare l'ente capofila della convenzione;

devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di attività estrattiva);

**b)** esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;

**c)** alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;

**d)** raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;

**e)** asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;

**f)** introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;

**g)** effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;

**h)** apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2;

**i)** transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agrosilvo-pastorali;

**j)** costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agrosilvo-pastorali.

2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 7 è fatto divieto di:

**a)** costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica);

**b)** mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;

**c)** effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato alle risorse agroalimentari.

3. Fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della l.r. 19/1997, d'intesa con l'Ente di gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettera a), esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 8120 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 19-5-2006, 8121 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 19-5-2006 europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e sue successive modificazioni e integrazioni. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area.

4. Sull'intero territorio del Parco è consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia).

- b) nominare il Direttore del parco secondo i criteri stabiliti dall'articolo 15 della l.r.19/1997, stabilire il compenso e la durata del suo incarico e il gettone di presenza dei componenti del Comitato tecnico;
- c) esercitare attività di indirizzo, controllo e verifica;
- d) approvare le proposte dei programmi di intervento e di gestione del parco e i relativi costi, prima che venga dato corso alla loro realizzazione per il tramite dei Comuni competenti;
- e) stabilire le quote di partecipazione in termini monetari ai sensi dell'articolo 10;
- f) predisporre il piano territoriale, il piano pluriennale economico-sociale e il regolamento dell'area naturale protetta di cui agli articoli 20, 21 e 22 della l.r. 19/1997;
- g) approvare il bilancio di previsione, le variazioni e il rendiconto annuale su proposta del Direttore del parco;
- h) determinare l'eventuale ricorso a personale comandato, ad assunzioni a tempo determinato, a fornitura di lavoro temporaneo e a consulenze esterne.

#### **Art. 7 (Ente capofila)**

1. L'ente capofila della convenzione viene individuato dall'Assemblea degli amministratori.
2. Il Presidente del parco è il legale rappresentante dell'ente capofila o suo delegato.
3. All'ente capofila sono attribuite le competenze in ordine all'assunzione degli atti esecutivi.
4. L'ente capofila predispone nel proprio bilancio appositi capitoli di entrata e di uscita sui quali sono accertate le entrate e impegnate le spese. La gestione di detti capitoli è attribuita al Direttore del parco.
5. Per le funzioni, competenze organizzative e gestione, l'ente capofila si avvale di un apposito ufficio le cui risorse (personale interno ed esterno, mezzi, strutture interne o esterne) sono all'uopo individuate. All'ente capofila è riconosciuto un rimborso spese per l'impiego di risorse interne nella misura determinata dall'Assemblea degli amministratori all'inizio di ogni esercizio finanziario.

#### **Art. 8 (Direttore del parco)**

1. Il Direttore del parco è affiancato dal personale interno ed esterno ritenuto necessario all'espletamento dei compiti d'istituto.
2. Il Direttore del parco:
  - a) propone all'Assemblea degli amministratori il bilancio di previsione, le variazioni e il rendiconto annuale della gestione del parco;
  - b) partecipa alle riunioni dell'Assemblea degli amministratori con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa;
  - c) convoca, dirige e coordina il Comitato tecnico;
  - d) gestisce tramite l'ente capofila le somme a disposizione per la realizzazione delle iniziative.

#### **Art. 9 (Comitato tecnico)**

1. È costituito il Comitato tecnico di gestione formato da funzionari tecnici degli enti aderenti alla convenzione o da esperti, allo scopo formalmente delegati dai relativi enti.
2. Il Comitato tecnico si riunisce presso la sede del parco con cadenza periodica e ogni qualvolta ritenuto necessario.
3. Il Comitato tecnico è convocato, diretto e coordinato dal Direttore del parco.

4. Al Comitato tecnico compete la gestione delle iniziative e degli orientamenti deliberati dall'Assemblea degli amministratori e in particolare:

- a) formulare le proposte operative da sottoporre all'Assemblea degli amministratori o agli organi competenti dei singoli enti;
- b) valutare migliori forme di gestione del parco;
- c) proporre la programmazione delle opere da realizzare nel parco, eventualmente ripartite per lotti, ai fini del loro inserimento nel programma delle opere pubbliche di ciascun Comune;
- d) promuovere forme di convenzionamento con enti pubblici o soggetti privati e del terzo settore per la cura e la salvaguardia del territorio del parco;
- e) promuovere forme di conoscenza e divulgazione delle iniziative collegate alla gestione del parco;
- f) coordinare le richieste di contributi per la realizzazione o la gestione del parco presso le competenti istituzioni;
- g) proporre la ripartizione delle spese relative alle iniziative del parco fra gli enti convenzionati.

#### **Art. 10 (Quote di partecipazione alla convenzione e ripartizione delle spese)**

1. Gli enti partecipano alla convenzione con una quota paritaria.
2. L'ammontare delle spese è determinato annualmente dall'Assemblea degli amministratori su proposta del Comitato tecnico.
3. I mezzi con i quali si finanzia il parco sono:
  - a) la quota spese ripartita ai sensi del comma 1;
  - b) i contributi ministeriali, regionali e provinciali;
  - c) altre entrate riconducibili all'attività del parco;
  - d) contributi e donazioni di privati.
4. Per la copertura della spesa corrente le entrate sono erogate all'ente capofila, che le iscrive in un capitolo del proprio bilancio all'uopo istituito. Parimenti, nel bilancio dell'ente capoconvenzione devono essere istituiti appositi capitoli di spesa, sulla cui programmazione è competente l'Assemblea degli amministratori.
5. Le spese per le manutenzioni di aree comunali eventualmente affidate alla gestione unitaria del parco sono coperte da risorse rese interamente disponibili da parte del comune titolare di dette aree.

#### **Art 11 (Strumenti di attuazione)**

1. Per l'attuazione delle finalità del Parco naturale regionale "Lama San Giorgio - Giotta" l'Ente di gestione si dota dei seguenti strumenti di attuazione:
  - a) Piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della l.r. 19/1997;
  - b) Piano pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della l.r. 19/1997;
  - c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della l.r. 19/1997.

#### **Art. 12 (Piano territoriale dell'area naturale protetta)**

1. Il Piano territoriale del Parco naturale regionale "Lama San Giorgio - Giotta" è adottato dai consigli comunali di tutti i Comuni ricompresi nel territorio del parco con i tempi e le modalità previste dall'articolo 20 della l.r. 19/1997.  
Esso deve:

- a) individuare le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;
- b) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
- c) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
- d) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
- e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;
- f) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- g) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;
- h) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;
- i) individuare e definire il sistema di monitoraggio;
- j) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.

### **Art. 13 (Piano pluriennale economico sociale)**

1. Il Piano pluriennale economico sociale del Parco naturale regionale "Lama San Giorgio - Giotta" è adottato, contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area protetta, con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della l.r. 19/1997.

2. Il Piano pluriennale economico sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.

### **Art. 14 (Regolamento)**

1. Il Regolamento ha la funzione di disciplinare, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 4, l'esercizio delle attività consentite all'interno del Parco naturale regionale "Lama San Giorgio - Giotta" ed è adottato contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area protetta.

### **Art. 15 (Nulla osta e pareri)**

1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti all'interno del Parco naturale regionale "Lama san Giorgio - Giotta" è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.

2. La documentazione relativa alla richiesta di concessione e/o autorizzazione, entro dieci giorni dalla sua presentazione all'Ente di gestione, è inviata da quest'ultimo all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, che, nei venti giorni successivi, può chiedere integrazioni o chiarimenti.

Qualora le integrazioni o i chiarimenti non siano ritenuti sufficienti, l'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, con provvedimento motivato, comunica la non conformità dell'istanza alle prescrizioni e alle finalità della presente legge.

3. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia intervenuta alcuna osservazione o prescrizione, il nulla osta s'intende rilasciato con esito favorevole.

4. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il Regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all'articolo 2.

5. Fino all'entrata in vigore del Piano territoriale e del regolamento, il nulla osta preventivo è rilasciato dall'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.

#### **Art. 16 (Sanzioni)**

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'articolo 30 della l. 394/1991.

2. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.

3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) e i) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,82 a un massimo di euro 258,22. 5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,29 a un massimo di euro 1032,91.

6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.

7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.032,91 a un massimo di euro 10.329,13.

8. Le violazioni di cui alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 4 e alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 4 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 566,00 a un massimo di euro 2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.

10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.

11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'articolo 30 della l. 394/1991.

12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel Regolamento di cui all'articolo 9 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione con l'obbligo di destinazione alla gestione del Parco naturale regionale "Lama San Giorgio - Giotta".

#### **Art. 17 (Sorveglianza del territorio)**

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione, che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.

2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Bari e alle guardie ecologiche volontarie.
3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della l. 394/1991.
4. L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 44, comma 1, lett. b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), è subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.

#### **Art. 18 (Controllo)**


1. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione del Parco naturale regionale "Lama San Giorgio - Giotta" sono affidate all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.
2. Le modalità dell'attività di controllo possono essere precisate da apposite direttive, da emanarsi con deliberazione di Giunta regionale, che possono prevedere anche l'obbligo dell'adozione di determinati sistemi di contabilità, nonché l'adozione di specifiche procedure di controllo della gestione.
3. In ogni caso, l'Ente di gestione adotta, annualmente, un documento preventivo decisionale coerente con le linee generali di intervento definite dall'Assessorato regionale all'ecologia. Tale documento deve essere approvato dall'Ufficio parchi e riserve naturali e, successivamente, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
4. L'Ente di gestione provvede a inviare all'Ufficio parchi e riserve naturali, con cadenza semestrale, un rendiconto delle somme impegnate e pagate, che è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

#### **Art. 19 (Commissariamento)**

1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ecologia, può nominare, per un periodo determinato, un Commissario che sostituisce l'Ente nella gestione del Parco naturale regionale.

#### **Art. 20 (Norma finanziaria)**

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico dell'Ente di gestione.
2. Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi idonei a integrare gli stanziamenti comunali nei limiti di quanto previsto nel bilancio regionale.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, la Regione stanziava euro 50 mila per "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009.
4. La spesa grava sul cap.581011 del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2009 - U.P.B. 3.12.1 - il cui stanziamento è integrato, in termini di competenza e cassa, per € 50.000,00, con prelievo di pari somma dal cap.1110030 - U.P.B. 6.2.1. - dello stesso bilancio 2009.



**REGIONE PUGLIA - Assessorato all'Ecologia**  
**Settore Ecologia - Ufficio Parchi e Riserve Naturali**  
L.R. n. 19/1997 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali"  
**A6 - "Lama S. Giorgio e Lama Giotta"**

**Perimetrazione dell'area:**  
Parco Naturale Regionale "Lama S. Giorgio e Lama Giotta"  
Tavola unica


Data  
Aggiornam.: Settembre 2007  
Scala: 1:50.000

A cura dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali

Perimetrazione allegata al disegno di legge istitutivo dell'Area


La presente cartografia è stata elaborata in base ai dati cartografici dell'Ente Parco Naturale Regionale. La perimetrazione originaria è stata elaborata in base ai dati cartografici elaborati per il Ufficio Parchi e Riserve Naturali, dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia.  
Cartografia di base: topografia IGM (scala nominale 1:50.000)  
Sistema di riferimento: Cartografico (Quasi-Ricco) (WGS 84)

**Quadro di unione**



**Legenda**

- Limite amministrativi comunali
- Parco Naturale
- Zona 1
- Zona 2



2/2